

**Comunicazione ex art.7 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
in ordine a rapporti di ospitalità o di cessione di immobili con cittadini stranieri o apolidi**

Dichiarante		
Cognome	nome	data di nascita
Comune di nascita	Prov. o nazione estera	residenza

comunica che in data _____

- ha dato alloggio per giorni _____ (dal _____ al _____)
- ha ceduto in _____ (affitto, vendita ecc.) beni immobili, rustici o urbani

al Signor:		
cognome	nome	Data di nascita
comune di nascita	Provincia o Nazione estera	
Cittadinanza	residenza	
Tipo di documento	Numero	Data di rilascio
Autorità che ha rilasciato il documento		

- che è proprio parente (specificare la parentela) _____
- proprio affine (specificare l'affinità) _____
- né parente né affine

Il rapporto sopra indicato interessa l'alloggio o immobile consistente in:

- abitazione box centro medico/ambulatorio garage/rimessa
- industriale laboratorio negozio ospedale/casa di cura
- strutture ricettive ufficio

dati del fabbricato					
Comune		Prov.	Via/piazza		cap
Piano	Scala	Interno	N.ro vani	N.ro accessori	Nr.ro ingressi

Data, _____

Il dichiarante

Avvertenza: la comunicazione deve essere presentata **entro 48 ore** dall'inizio dell'ospitalità o della cessione della proprietà o godimento del bene immobile; se viene inviata, per posta o con altro mezzo, deve essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.

Comune di Borgo a Mozzano (LU)

L'originale della presente comunicazione è stato presentato a questo Ufficio il giorno _____
alle ore _____ e registrato al n. _____ di protocollo.

L'incaricato

Art. 7 del D. lgs 25/7/1998, n. 286

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- 2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.